



COPIA PER IL BENEFICIARIO

Istituto Finanziario Privato S.p.A.

Via Guido Banti n°19 00191 Roma	tel. +39 06 33 22 51 54 fax +39 06 33 22 37 15	Cod. Fisc./P. IVA 08616431006	REA 1106514	Capitale Sociale 3.000.000,00	Iscritta al n. 37147 nell'elenco Generale degli Intermediari Finanziari ex art. 106/385 tenuto presso l'Ufficio Italiano dei Cambi
------------------------------------	---	----------------------------------	----------------	----------------------------------	---

ATTO DI FIDEJUSSIONE N.1106216

Emesso in Roma, li 20/04/2011

La società Istituto Finanziario Privato S.p.A. di cui in testata ed in seguito denominata "la Società" iscritta al n. 37147 nell'Elenco degli Intermediari Finanziari tenuto da Banca d'Italia ex art. 106 del D. Lgs. 01/09/93 n. 385, con sede legale in Roma - Via Guido Banti n.19 - Cod. Fisc. 08616431006, con il presente si costituisce fideiussore del Contraente, alle condizioni generali di seguito riportate, e nei limiti comunque della somma garantita per il risarcimento delle eventuali perdite che gli derivassero dal definitivo mancato adempimento delle sotto indicate obbligazioni contrattuali assunte dal Contraente.

la Commissione europea ha emanato la decisione n. C(2007) 5769 del 21/11/2007 con la quale ha approvato il Programma Operativo del FSE - "Competitività Regionale e Occupazione" della Regione Lazio 2007 - 2013 pari a Euro 736.077.500,00 di cui € 368.038.775,00 (50%) a carico del Fondo Sociale Europeo e € 368.038.775,00 (50%) a carico dello Stato Membro;

la Regione Lazio in seguito denominato Beneficiario, a seguito della predetta decisione, ha concesso, con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Formazione professionale, FSE e altri interventi cofinanziati B2297 del 24/03/2011 all'Istituto di Istruzione Superiore "Fabio Besta" con sede in 01028 Orte (VI) - Via del Campo Sportivo snc in seguito denominato Contraente un contributo di Euro 180.893,00 (Centottantamilaottocentonovantatre/00), cod. SIMON _____

a norma dell'art.9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n.568, e successive modificazioni ed integrazioni, al Contraente possono essere concessi anticipi prima del pagamento del saldo finale, sulla base delle percentuali stabilite dagli atti di programmazione;

il Contraente è tenuto, ai sensi dell'art.56, comma 2, della legge 6 febbraio 1996 n.52, a presentare a favore Beneficiario garanzia fidejussoria per il buon fine dell'utilizzo delle somme erogate a titolo di anticipo;

con decreto del Ministero del Tesoro in data 22 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 1997, è stato approvato lo schema di garanzia fidejussoria previsto dal citato art.56 comma 2, della legge n.52/1996 e che il presente atto è redatto in conformità al predetto schema;

l'importo da garantire è di Euro 162.803,70 (diconsi Euro Centosessantaduemilaottocentotré/70) corrispondente al primo anticipo del 70 per cento, come sopra specificato e salvo quanto più avanti precisato.

Il sottoscritto Istituto Finanziario Privato S.p.A. con sede legale in Roma, Via Guido Banti n.19, iscritta nel registro delle imprese di Roma al n. 08616431006, che nel seguito del presente atto verrà indicata per brevità Società, a mezzo del sottoscritto signor Lauro Leonardo De Stefano nella sua qualità di procuratore dichiara di costituirsi come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell'interesse del Contraente, ed a favore del Beneficiario, fino alla concorrenza di Euro 162.803,70 (diconsi Euro Centosessantaduemilaottocentotré/70) oltre a quanto più avanti specificato.

Validità della garanzia : Decorrenza: 20/04/2011 Scadenza: 20/10/2012

Fino alla concorrenza dell'importo complessivo garantito di € 162.803,70

Importo garantito in lettere Euro : Centosessantaduemilaottocentotré/70

Corrispettivo : € 1.700,00

Autentica notarile : €

Imposta di Bollo: (*)

Corrispettivo Convenuto alla firma : € 1.700,00

Corrispettivo in lettere Euro : Millesettecento/00

Proroga : a partire dal

Corrispettivo del periodo di proroga : €

Corrispettivo in lettere Euro :

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo assegno circolare n.1. O bonifico intestato a
"Istituto Finanziario Privato S.p.A." (IBAN IT 75 W 02008 05055 000 400 743521)

Il Contraente Obligato

Il Beneficiario

Istituto Finanziario Privato S.p.A.
(Il Procuratore)



CONDIZIONI GENERALI DI FIDEJUSSIONE

Art.1-Efficacia della garanzia

La garanzia prestata con il presente contratto, rimarrà operante fino al momento della liberazione del Contraente nei modi indicati all'art.3. Non spiega alcun effetto giuridico se non è firmata da tutte le parti e si intende espressamente risolta, se non è regolarmente quietanzata a seguito del pagamento del corrispettivo. Il Beneficiario, pena la decadenza della presente fidejussione, dovrà tempestivamente avvisare la Società mediante raccomandata di ogni inadempimento, di cui venga a conoscenza entro 3 giorni dalla conoscenza del fatto stesso, termine posto come essenziale.

Art.2-Calcolo del corrispettivo- Supplementi di corrispettivo

Il corrispettivo per il periodo di durata previsto in contratto è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata esso rimane integralmente acquisito alla Società. In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti documenti di cui al successivo art.3, esso è tenuto al pagamento di supplementi di corrispettivo. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata nella misura indicata nella voce: calcolo del corrispettivo. Il corrispettivo relativo al presente contratto è, comunque, incamerato dalla Società e non potrà in alcun caso esserne richiesta la restituzione, indipendentemente dalle determinazioni del beneficiario.

Art.3-Liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo

Il contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo, deve consegnare alla Società l'originale del contratto restituitogli dall'Ente garantito, oppure una dichiarazione rilasciata sempre dall'Ente garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art.2, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

Art.4-Pagamento del risarcimento

Il pagamento delle somme dovute in base alla presente fidejussione verrà eseguito dalla Società, a semplice richiesta, dell'Ente garantito entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia di inadempimento avanzata dall'Ente medesimo, rimanendo inteso che, ai sensi dell'art.1944 c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. La Società rinuncia ad avvalersi delle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 c.c.. Il Beneficiario farà quanto è possibile per ridurre i danni e non potrà addvenire a transazioni con Il Contraente o con chi per esso, senza il consenso scritto della Società, altrimenti perderà il diritto al risarcimento e sarà tenuto a rimborsare alla Società quanto avesse incassato a tale titolo

Art.5-Rivalsa- Surrogazione

Il contraente si impegna a versare alla Società, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza del presente contratto per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art.1952 c.c.. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate al Beneficiario della cauzione in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo. Il Contraente si obbliga a prestare garanzie ipotecarie a favore della Società fidejubente su beni, anche di terzi, dal valore per lo meno equivalente alla garanzia prestata che non spiega alcun effetto giuridico fino all'avverarsi di tale condizione".

Art.6-Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dal presente contratto sono a carico del Contraente.

Art.7-Deposito cautelativo

Oltre che nei cinque casi previsti dall'art.1953 c.c., ed in deroga a tale disposizione, la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli, in qualsiasi momento durante il periodo di efficacia della garanzia, ad insindacabile giudizio ed a semplice richiesta della Società, onde assicurare a quest'ultima il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso.

Art.8-Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al corrispettivo, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.9 - Cessione del contratto

Ai sensi dell'Art.1406 e seguenti del Codice Civile, il presente contratto di fidejussione e tutte le obbligazioni da esso scaturenti, può essere ceduto ovvero può essere oggetto di cessione in favore di altro soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività di cui art. 106 del Testo Unico Bancario (D.Lgs.n.385/1993). Le Parti, consapevoli dei propri diritti, con la sottoscrizione del presente contratto di fidejussione, rilasciano piena e completa autorizzazione alla cessione, ovvero rilasciano pieno consenso alla cessione del contratto, manlevando Istituto Finanziario Privato S.p.A. da ogni responsabilità in merito.

Art. 10 - Reclami - Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Società relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto il Cliente - prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti dalla Legge. Il Cliente può presentare un reclamo alla Società, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telefax a **ISTITUTO FINANZIARIO PRIVATO S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Guido Banti n.19 ROMA - Email: amm.ifp@gmail.com Tel. 0633225154 Fax. 0633223715**. La Società deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario e Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere presso le sedi della Società. Resta ferma la possibilità per il cliente e per la Società di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art.11-Forme delle comunicazioni alla Società- Foro competente

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della società titolare del contratto. In caso di disposizioni contraddittorie tra le condizioni generali e quanto riportato nei testi e nelle appendici di polizza, prevalgono le prime. Per quanto attiene ai rapporti della Società con il Contraente e l'Ente garantito, il Foro competente in via esclusiva è quello dove ha sede la Società.

 Il Contraente Obbligato <i>(Firma)</i>	Il Beneficiario	Istituto Finanziario Privato S.p.A. (Il Procuratore) <i>(Firma)</i>
--	------------------------	---

Agli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c., i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Fidejussione: **Art.1- Efficacia della garanzia, Art.2 - Calcolo del corrispettivo- Supplementi di corrispettivo, Art.3-Liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo, Art.4-Pagamento del risarcimento, Art.5 - Rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art.1952 c.c., Art.6-Rivalsa delle spese di recupero, Art.7 - Deposito Cautelativo, Art.8-Imposte e tasse, Art.9 - Cessione del contratto, Art. 10 - Reclami, Art.11-Forme delle comunicazioni alla Società- Foro competente**

 Il Contraente Obbligato <i>(Firma)</i>	Il Beneficiario	Istituto Finanziario Privato S.p.A. (Il Procuratore) <i>(Firma)</i>
---	------------------------	---



Istituto Finanziario Privato S.p.A.

Via Guido Banti n°19
00191 Roma

tel. +39 06 33 22 51 54
fax +39 06 33 22 37 15

Cod. Fisc./P. IVA
08616431006

REA
1106514

Capitale Sociale
3.000.000,00

Iscritta al n. 37147 nell'elenco Generale degli Intermediari Finanziari
ex art. 106/385 tenuto presso l'Ufficio Italiano dei Cambi

La Società, rappresentata come sopra:

- 1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare con le procedure di cui al successivo punto 3 all'amministrazione l'importo garantito con il presente atto, qualora il Contraente non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito a restituire formulato dal Beneficiario medesimo, a fronte del non corretto utilizzo delle somme anticipate. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto in vigore nello stesso periodo;
2. si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte del Beneficiario, cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione, da parte della Società stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione;
3. accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dall'Amministrazione venga specificato il numero del conto corrente, aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato ed intestato al "Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - Finanziamenti nazionali", sul quale devono essere versate le somme da rimborsare;
4. precisa che la presente garanzia fidejussoria ha efficacia dalla data di rilascio fino a 12 mesi dal termine delle attività finanziate - termine indicato o desumibile dalla convenzione o da altro atto amministrativo fissato al 31/07/2011 - con proroga semestrale automatica per non più di due successivi rinnovi, salvo l'eventuale svincolo anticipato da parte della Regione Lazio. La garanzia cesserà comunque ogni effetto 24 mesi dopo la chiusura delle predette attività. Potranno essere disposti svincoli parziali sulla base degli accertamenti effettuati dall'amministrazione medesima, attestanti la conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione all'atto di concessione del contributo;
5. rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il Contraente e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.;
6. conviene espressamente che la presente garanzia fidejussoria si intenderà tacitamente accettata dal Beneficiario, qualora nel termine di quindici giorni dalla data di consegna, non venga comunicato alla Società che la garanzia fidejussoria non è ritenuta valida;
7. Le parti convengono che la legislazione nazionale applicabile al presente contratto sia quello dello Stato dove deve essere adempiuta l'obbligazione e scelgono quale foro competente in via esclusiva quello di Roma.8. Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 nonché del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 142 del 03/03/2006, la Società informa il Contraente ed il Beneficiario di essere titolare del trattamento dei Vostri dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari. Detti dati saranno raccolti, registrati ed utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative al rapporto contrattuale con Voi in corso e saranno trattati solo con le modalità e procedure necessarie al predetto rapporto nel rispetto degli artt. 11, 30, 31 e 36 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003. Inoltre, Vi informiamo che potrete esercitare in qualsiasi momento tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003. Poiché il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono necessari al fine di instaurare il presente rapporto contrattuale Vi invitiamo ad acconsentire al trattamento dei Vostri dati mediante la sottoscrizione dell'atto approvando specificatamente questa clausola.

Roma, li 20/04/2011



Il Contraente Obbligato

Pro. Sergio (Folli)

Il Beneficiario

Istituto Finanziario Privato S.p.A.

(IL Procuratore)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Fideiussione: Art.1- Efficacia della garanzia, Art.2 - Calcolo del corrispettivo- Supplementi di corrispettivo, Art.3-Liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo, Art.4-Pagamento del risarcimento, Art.5 - Rinuncia alle eccezioni, compresa quella di cui all'art.1952 c.c., Art.6-Rivalsa delle spese di recupero, Art.7 - Deposito Cautelativo, Art.8- Imposte e tasse, Art.9 - Cessione del contratto, Art. 10 - Reclami, Art.11-Forme delle comunicazioni alla Società- Foro competente



Il Contraente Obbligato

Pro. Sergio (Folli)

Il Beneficiario

Istituto Finanziario Privato S.p.A.

(IL Procuratore)